



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIREZIONE GENERALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME**

**AVVISO per l'iscrizione nell'elenco di esperti di cui all'art. 20 comma 7 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, che possano essere individuati per svolgere il ruolo di investigatori incaricati.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;

**VISTO** il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie" ed in particolare il Capo V;

**VISTO** il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ed in particolare l'articolo 15-ter, comma 4;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 74/T del 13 marzo 2008 ed in particolare l'art. 4 comma 1 secondo cui il Direttore Generale per le Investigazioni Ferroviarie provvede direttamente alla nomina degli investigatori incaricati o delle commissioni di indagine a seguito degli incidenti o degli inconvenienti su cui decide di indagare;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";, ed in particolare l'art. 7 comma 6;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n 72 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e in particolare l'articolo 15, comma 1) lettera c) che istituisce la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime (di seguito *Digifema*), chiamata a svolgere i compiti di cui al D.Lgs 10 agosto 2007, n. 162, in materia di sinistri ferroviari, e al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi, cui è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale

generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 346 del 4 agosto 2014 inerente la individuazione e la definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, e in particolare il CAPO III articolo 4 relativo alla organizzazione della Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime;

**VISTO** il D.P.C.M. del 07 novembre 2014 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione della Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime all'ing. Fabio Croccolo;

**VISTA** la nota n. 44443 in data 12 novembre 2014 del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale l'ing. Fabio Croccolo assume - a far data dal 18 novembre 2014 - l'esercizio della funzione dirigenziale di cui sopra;

**VISTO** il D.P.C.M. del 30 ottobre 2017, registrato dalla Corte dei Conti R.1 Fog. 4511 del 14 novembre 2017, con il quale è stato confermato all'Ing. Fabio Croccolo l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime;

**VISTO** il *Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (di seguito *Regolamento*), pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime prot. 352/2015/DIGIFEMA del 24 marzo 2015, recante "Elenco degli investigatori – Criteri di indipendenza ai sensi dell'art. 21 comma 1 della Direttiva 2004/49/CE";

**RITENUTO** che sussistano le condizioni previste dall'art. 2 e dall' art. 4 comma 4 per il ricorso a collaborazioni esterne e dall' art. 5 del "*Regolamento*" in quanto le prestazioni degli investigatori sono meramente occasionali ed episodiche e poiché l'esperto svolge l'incarico in maniera saltuaria e del tutto autonoma, non essendo tra l'altro l'incarico riconducibile a fasi o piani dell'Amministrazione.

## DECRETA

### Articolo 1 – Elenco degli investigatori

1. Presso la Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime (*Digifema*) è istituito l'elenco degli esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria, indipendenti dai gestori dell'infrastruttura, dalle imprese ferroviarie e dall'ANSFISA, anche esterni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che, in caso di incidenti, incidenti gravi e inconvenienti, possano essere individuati per svolgere il ruolo di investigatori incaricati.

2. Ai sensi dell'art. 20 comma 5 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, possono altresì richiedere l'iscrizione nell'elenco gli esperti di tecnica normativa dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.

### Articolo 2 – Procedura per l'iscrizione nell'elenco degli investigatori

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco degli investigatori gli esperti in materia di tecnica e normativa ferroviaria o dei sistemi di trasporto ad impianti fissi in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) pieno godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

- e) particolare e comprovata qualificazione professionale e specializzazione strettamente correlata al contenuto delle prestazioni richieste;
- f) esperienza significativa nel settore per cui si richiede l'iscrizione, già maturata all'interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o negli ambiti di cui al comma 2, ed elevato grado di conoscenza delle normative di settore.

2. Gli esperti esterni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possono provenire dall'Università, dal Genio ferrovieri o avere maturato esperienze specifiche quali dipendenti non più in servizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di imprese ferroviarie, gestori delle infrastrutture, aziende costruttrici, soggetti responsabili della manutenzione, organismi di valutazione della conformità, esercenti o manutentori dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.

3. Gli esperti interessati possono trasmettere l'istanza di iscrizione compilando il Mod. 01 allegato alla presente, avendo altresì cura di trasmettere un dettagliato *curriculum vitae* redatto in formato europeo all'indirizzo di posta elettronica [digifema@mit.gov.it](mailto:digifema@mit.gov.it) oppure all'indirizzo pec [digifema@pec.mit.gov.it](mailto:digifema@pec.mit.gov.it).

4. La documentazione trasmessa ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

5. A seguito della ricezione dell'istanza, della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e della sussistenza delle condizioni di indipendenza di cui al Decreto del Direttore Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime prot. 352/2015/DIGIFEMA del 24 marzo 2015, la *Digifema* provvede ad aggiornare l'elenco degli esperti. L'aggiornamento dell'elenco avviene almeno annualmente.

6. A seguito dell'esame della documentazione trasmessa, qualora lo ritenga necessario, la *Digifema* potrà convocare i richiedenti per un colloquio tecnico/conoscitivo. Tale colloquio potrà essere effettuato anche in teleconferenza.

7. La trasmissione dell'istanza per l'iscrizione nell'elenco e del relativo *curriculum*, così come l'eventuale successivo colloquio sostenuto, non vincolano in alcun caso l'Amministrazione all'iscrizione nell'elenco degli investigatori e all'affidamento di incarichi.

8. È fatto obbligo all'esperto iscritto nell'elenco degli investigatori di provvedere a segnalare alla *Digifema* ogni variazione significativa relativa alla propria condizione o al proprio stato che possa comportare il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 1 o dei requisiti di indipendenza previsti dal Decreto del Direttore Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime prot. 352/2015/DIGIFEMA del 24 marzo 2015.

### **Articolo 3 – Affidamento dell'incarico di investigatore incaricato**

1. A seguito di incidente o inconveniente che si verifica sulle reti ferroviarie nonché sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, la nomina dell'investigatore incaricato, singolo o componente di commissione d'indagine, avviene nel più breve tempo possibile.

2. L'affidamento dell'incarico di investigatore avviene utilizzando l'elenco di esperti di cui all'art. 1. L'individuazione degli investigatori incaricati è effettuata principalmente sulla base dei seguenti criteri:

- a) formazione ed esperienza specifica in relazione alla tipologia di incidente o inconveniente;
- b) disponibilità a svolgere prontamente l'incarico e a raggiungere nel più breve tempo possibile il sito dell'evento;
- c) vicinanza del domicilio dichiarato dall'esperto al luogo dell'evento.

3. Qualora l'investigatore incaricato o la commissione rilevino tra le possibili cause dell'evento (dirette, indirette e a monte) tematiche che possano necessitare di ulteriori specifiche competenze o la complessità dell'indagine sia tale da renderlo necessario, la *Digifema* potrà provvedere alla

nomina di un ulteriore investigatore incaricato, integrando la commissione esistente o creandone una laddove sia stato precedentemente incaricato un solo investigatore.

4. La determinazione del compenso è stabilita, in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, in applicazione del Decreto Ministeriale 74/T del 13 marzo 2008 del Ministro dei Trasporti, al quale si rimanda per le procedure di nomina degli investigatori incaricati e per le modalità di erogazione dei compensi da corrispondere agli incaricati delle attività di cui trattasi.

5. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20 comma 7 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, l'incarico di investigatore agli esperti esterni è conferito solo previa autocertificazione da parte dell'esperto dei requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 per quanto attiene l'assenza di conflitto di interesse, l'inconferibilità e l'incompatibilità connessi all'incarico assegnato.

#### **Articolo 4 – Svolgimento delle investigazioni**

1. L'investigatore incaricato o la commissione d'indagine sono responsabili della procedura investigativa per la redazione del progetto di relazione d'indagine e delle raccomandazioni in materia di sicurezza e trasmettono alla *Digifema* una proposta di relazione finale, conforme al modello armonizzato stabilito dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 24, comma 2, della Direttiva (UE) 2016/798.

2. A seguito della consegna della proposta di relazione finale, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2019, la *Digifema* organizza degli incontri con le parti coinvolte nell'evento. Qualora la *Digifema* ritenga necessario tenere in considerazione osservazioni, pareri e proposte di modifica che dovessero emergere da tali incontri, l'investigatore incaricato o la commissione d'indagine provvedono all'aggiornamento e alla conseguente consegna della Relazione finale.

3. Qualora la Relazione finale d'indagine non possa essere conclusa entro dodici mesi dalla data dell'evento, l'investigatore incaricato o la commissione d'indagine provvedono alla redazione di una dichiarazione intermedia, specificando i progressi dell'indagine e le eventuali questioni di sicurezza emerse, con cadenza annuale e nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 5 del presente articolo.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, ciascun investigatore incaricato deve operare nel pieno rispetto di quanto disposto dal Capo V del D.Lgs. 50/2019.

5. La Divisione 2 di questa Direzione Generale provvede all'indirizzo e al coordinamento del processo investigativo, anche mediante l'adozione di specifiche linee guida cui l'investigatore incaricato è tenuto a conformarsi, alla verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'incarico conferito e alla validazione della Relazione finale d'indagine e delle eventuali raccomandazioni in materia di sicurezza in essa contenute.

6. La Relazione finale d'indagine o la dichiarazione intermedia di cui al comma 3 del presente articolo sono pubblicate dalla *Digifema* sul sito internet istituzionale e, relativamente alle investigazioni su incidenti e inconvenienti avvenuti sulle reti ferroviarie non isolate, sono trasmesse all'Agenzia dell'Unione Europea per le ferrovie.

#### **Articolo 5 – Protezione dei dati personali dell'investigatore incaricato**

1. Il trattamento dei dati personali dell'investigatore incaricato avviene in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal decreto legislativo n. 196/2003, come modificato da decreto legislativo n. 101 del 2018, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

2. I dati personali relativi agli investigatori sono conservati presso la *Digifema* ed utilizzati dalla stessa *Digifema* esclusivamente per la gestione del rapporto di collaborazione che dovesse instaurarsi a seguito di conferimento di incarico investigativo e per l'attuazione degli obblighi di trasparenza per la

*Digifema* derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016.

### **Articolo 6 – Obbligo di riservatezza dell'investigatore incaricato**

1. Nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato da decreto legislativo n.101 del 2018, all'investigatore incaricato, fatte salve eventuali autorizzazioni della *Digifema*:

- a) è vietato divulgare, per finalità diverse, atti e documenti relativi all'inchiesta, quali:
  - (1) le prove testimoniali e le altre dichiarazioni, relazioni e annotazioni raccolte o ricevute dall'organismo investigativo;
  - (2) i documenti da cui risulti l'identità delle persone che hanno testimoniato nell'ambito dell'inchiesta;
  - (3) i dati sensibili che riguardano persone (quali ad esempio informazioni relative a dati sanitari) coinvolte nell'incidente o inconveniente ferroviario e dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- b) nel corso del processo investigativo e fino alla conclusione dello stesso, le risultanze della procedura investigativa, i relativi atti e documenti, nonché il contenuto delle relazioni non in versione definitiva, sono sottratti al diritto di accesso di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e su di essi deve essere osservato il segreto d'ufficio.

2. Le dichiarazioni relative all'incidente o inconveniente ferroviario e sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, assunte dagli investigatori dell'organismo investigativo ai sensi dell'art. 22, comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, non possono essere utilizzate per scopi diversi dalle investigazioni di sicurezza e, in ogni caso, il loro trattamento deve avvenire secondo modalità che escludano l'identificazione degli autori al fine di assicurare la riservatezza.

3. Qualora sia conferito l'incarico di cui all'articolo 3 del presente provvedimento, l'investigatore incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza, con la quale si impegna a svolgere le attività investigative rispettando gli obblighi di riservatezza indicati al presente articolo.

### **Articolo 7 – Disposizioni finali**

1. Il presente Decreto annulla e sostituisce l'Avviso prot. 172 del 19.03.2010 della Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie.

2. Gli esperti iscritti nell'elenco degli investigatori di cui al Decreto Dirigenziale n. 658 del 23.06.2015 e successive modifiche e integrazioni sono inclusi d'ufficio nell'elenco di cui al presente Decreto.

3. Si dispone la pubblicazione del presente Decreto e del relativo allegato sul sito internet istituzionale della *Digifema*.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Fabio CROCCOLO

